



ASSOGAS

Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici

Piazza Luigi di Savoia 22 - 20124 Milano

Telefono: +39 02 73.810.79; Telefax: +39 02 733.342

www.assogas.it - segreteria@assogas.it

Codice Fiscale 97002680151

Prot. n. 167/2020

AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Documento per la consultazione n. 220/2020/R/eel

“Servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui all'art. 1, comma 60 della legge n. 124/17”

**Osservazioni e proposte ASSOGAS
Milano, 24 luglio 2020**



CONFINDUSTRIA

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Tracciare un chiaro e definito percorso normativo-regolatorio inerente al processo di superamento delle tutele di prezzo che dia certezza agli operatori del settore e chiara informazione ai clienti sulle future dinamiche del comparto *retail* dell'energia, **è una assoluta priorità, alla luce dell'imminente scadenza della rimozione dei regimi di tutela di prezzo** (2021 per le piccole imprese, 2022 per le microimprese e i clienti domestici).

Data tale necessità, si condivide e apprezza il percorso di interlocuzione con gli *stakeholder* avviato dall'Autorità, a partire dalla consultazione 397/2019, volto a delineare, nel settore dell'energia elettrica, le modalità di assegnazione del c.d. "servizio a tutele gradualì", servizio transitorio e di ultima istanza per i clienti che si troveranno senza fornitore alla scadenza del regime di maggior tutela. Al contempo, si auspica comunque, per le predette esigenze di certezza e trasparenza sui futuri assetti del mercato, che si concretizzi in tempi ridotti l'uscita del decreto MISE volto a definire i criteri per l'ingresso consapevole dei clienti nel mercato libero.

Su quest'ultimo punto, si coglie l'opportunità di sottolineare come un progressivo svuotamento degli attuali mercati di tutela, può essere favorito, anche prima dell'ultima scadenza del 2022, attraverso il più volte richiamato e auspicato, dalla scrivente Associazione, avvio di una capillare campagna informativa verso i clienti, campagna volta ad accrescere il grado di comprensione delle dinamiche ed opportunità connesse alle evoluzioni in corso. In tale opera di comunicazione risulterebbe di particolare utilità, al fine di trasmettere un messaggio il più possibile trasparente, **valutare una revisione della terminologia con cui indicare i nomi dei servizi offerti, a partire dalle diciture "maggior tutela" e "servizio a tutele gradualì"**. L'utilizzo di tali termini, infatti, ha già indotto e potrebbe erroneamente continuare ad indurre, i clienti finali a supporre che il processo di progressivo e definitivo passaggio al mercato libero, si traduca in una diminuzione dei diritti e della qualità dei servizi loro offerti. Di contro, occorrerebbe invece evidenziare, soprattutto da parte di un soggetto terzo quale l'Autorità di Regolazione del settore come, analogamente a quanto avvenuto in altri ambiti, la possibilità di scelta di molteplici offerte nel mercato libero si traduca in vantaggi concreti per i consumatori, anche per i possibili ulteriori servizi aggiuntivi loro erogati, senza alcuna lesione o minor controllo sui diritti vigenti.

Va evidenziato inoltre che in merito alle dinamiche di mercato che seguiranno il periodo di assegnazione a regime del servizio a tutele gradualì, il DCO sembra prevedere un reitero sine die delle procedure concorsuali, venendo così di fatto a depotenziare l'azione intrapresa di coinvolgimento del cliente finale per un passaggio a libero mercato. Si auspica, di contro, che si consideri il carattere del tutto transitorio che tale servizio deve assumere, non contemplando nuove procedure concorsuali che nei fatti protrarrebbero un permanere dello *status quo*.

Si riterrebbe infatti molto più coerente con il progetto di accompagnamento del cliente finale verso il mercato libero, che il percorso di superamento delle tutele di prezzo che si sta delineando giunga a compimento al termine dei tre anni (se non due) attraverso un passaggio definitivo a mercato libero, con la metodologia già prevista dal codice di condotta commerciale.

Sempre in ottica di coerenza col disegno generale, che resta quello di ottenere un graduale ma continuo travaso dei clienti consapevoli da un servizio di tutela al libero mercato, ci sembra opportuno sottolineare che le attività commerciali e di informazione nel periodo di assegnazione dovrebbero essere consentite e favorite.

In merito agli orientamenti illustrati nel DCO oggetto di commento e dunque alle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele gradualì, si auspica poi, riprendendo letteralmente quanto riportato dalla stessa ARERA nel DCO, che *"il processo conduca a esiti di gara quanto più possibile concorrenziali, a beneficio del prezzo pagato dai clienti finali, promuovendo la più ampia partecipazione da parte degli operatori"*.

A tal fine, soprattutto in ottica di gare che interessino l'assegnazione del servizio non solo alle piccole imprese ma anche alle microimprese e ai clienti domestici, si riterrebbe opportuna una revisione delle aree (e/o dei lotti) entro cui il servizio sarà assegnato al termine della procedura concorsuale, evitando che si costituisca un oligopolio per pochi e limitando l'estensione dei predetti lotti a dimensione ragionevole (max 30.000 – 50.000 clienti).

Si richiama inoltre anche l'opportunità di valutare una partecipazione alle procedure concorsuali da parte di aggregati di aziende (forme consortili), fermo restando la condizione per ciascun soggetto di risultare adempiente a tutti i requisiti che saranno disciplinati dall'ARERA e dal futuro albo venditori energia elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico.

Tali misure sono auspicabili considerando gli assetti di elevata concentrazione da cui parte il settore elettrico, in particolare nel servizio di maggior tutela (quota di Servizio Elettrico Nazionale del gruppo Enel pari all'86,2% del mercato nel 2019) nonché il dato, frequentemente riportato dall'Autorità, di forti uscite dalla maggior tutela verso venditori collegati all'impresa distributrice (circa il 60%). Un aumento e diversificazioni degli operatori che offriranno il servizio a tutele gradualì, consentirebbe una notevole diminuzione della concentrazione evidenziata, favorendo un crescente dinamismo anche nello switch al libero mercato.

Sui temi espressi nel DCO, data la loro forte rilevanza anche in considerazione della eventuale estensione del meccanismo delle aste ai clienti domestici e microimprese, si auspica che possano comunque svolgersi nel breve periodo degli incontri tra Regolatore e operatori finalizzati ad uno scambio più approfondito sulle proposte presentate.

Ciò premesso, in un'ottica di fattiva collaborazione, si esprimono qui di seguito alcune considerazioni relativamente ai singoli spunti posti in consultazione.

RISPOSTA AI QUESITI POSTI IN CONSULTAZIONE

Q1. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità secondo cui l'esercente debba astenersi dall'erogare la fornitura in caso di mancato pagamento degli insoluti da parte dei clienti con situazioni di morosità pregressa?

Q2. Si concorda con la proposta dell'Autorità di estendere l'applicazione del Sistema indennitario in favore degli esercenti il servizio a tutele gradualì? Se no, quale si ritiene lo strumento maggiormente indicato per minimizzare il rischio credito dell'esercente il servizio? Motivare la risposta.

Si concorda, nell'ottica di contenere gli oneri di morosità in capo all'esercente, con entrambi gli orientamenti proposti.

Q3. Si condivide la proposta di permettere all'esercente di avvalersi di un'impresa del suo gruppo societario ai fini della sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in relazione ai punti di prelievo riforniti nell'ambito del servizio? Per quale motivo?

Q4. Si rinvergono criticità con riferimento alla predetta previsione? Quali? Motivare la risposta.

Come sottolineato nelle considerazioni generali, si reputa che sia di assoluta priorità porre in essere delle procedure concorsuali il più partecipate possibile. In tale ottica, si riterrebbe opportuno permettere ad un esercente di avvalersi di imprese, non solo del proprio gruppo societario, ai fini della sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento.

I requisiti di solidità economico – finanziaria, natura operativa e gestionali ipotizzati per selezionare i partecipanti alle gare, nonché i futuri requisiti previsti dall'albo venditori, potrebbero essere sufficiente garanzia di solidità degli operatori.

Q5. Si condividono le proposte per l'assegnazione delle aree in cui non sia disponibile l'esercente il servizio a tutele gradualità? Se no per quali motivi?

Relativamente all'identificazione del soggetto responsabile della continuità della fornitura in caso di indisponibilità dell'esercente il servizio a tutele gradualità o di decadenza dell'incarico, si reputa che l'attribuzione agli operatori che hanno partecipato alle procedure concorsuali in base agli esiti della graduatoria sia la scelta più efficiente a livello di sistema, anche conformemente alla natura del servizio offerto che si discosterebbe dal passato servizio di maggior tutela che sarà del tutto abbandonato, a partire dal 2021-2022.

Q6. Si condividono le condizioni economiche previste per il regime di assegnazione provvisoria del servizio a tutele gradualità? Per quali motivi?

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in tema di condizioni economiche per il periodo di assegnazione provvisoria. Tali condizioni economiche dovrebbero permanere anche successivamente.

Q7. Si condivide la formulazione del parametro economico oggetto dell'offerta in €/kWh? Se no, motivare.

A differenza di quanto palesato nel DCO 397/2019, l'ARERA sembra prediligere un meccanismo diverso di *bidding*. Si riterrebbe più opportuno quello previsto nel precedente DCO che proponeva una partecipazione con valorizzazione della componente di commercializzazione al dettaglio in €/POD/anno (PCV).

Q8. Quale delle due opzioni prospettate con riferimento rispettivamente (A) all'unicità al livello nazionale del prezzo del servizio a regime ovvero alla differenziazione territoriale dello stesso (B) si ritiene preferibile? Motivare la risposta indicando vantaggi ed eventuali criticità rilevate in merito a ciascuna opzione.

Si concorda con l'adozione di un prezzo unico nazionale coerentemente con le logiche di approvvigionamento all'ingrosso che prevedono la valorizzazione di un Prezzo Unico Nazionale (PUN). Ciò permetterebbe di impostare una metodologia di perequazione che non agevoli in nessun modo i clienti inerti a rimanere nel servizio transitorio, ma anzi li stimoli a passare al mercato libero.

Q9. Quali elementi quantitativi devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del corrispettivo CSB? Motivare la risposta.

Q10. Si condivide l'articolazione crescente nel tempo del valore del corrispettivo CBID nel caso in cui il parametro α ovvero β sia superiore al valore base di tale corrispettivo? Per quali motivi?

La proposta di crescita graduale sembra coerente con il meccanismo di incentivazione all'uscita dalla tutela. Resta imprescindibile il concetto che nessuno sconto può essere applicato ai clienti inerti.

Nella valutazione del CSB, andrebbe anche tenuto in considerazione il mutato quadro economico e l'aumentata incertezza sui volumi e volatilità dei prezzi che impediscono agli operatori di effettuare le opportune azioni di copertura a costi ragionevoli.

Q11. Quali elementi quantitativi devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del valore base del corrispettivo CBID equivalente al valore del corrispettivo PCV in quota energia? Motivare la risposta.

Q12. Si condividono le modalità di quantificazione del corrispettivo CBID nel caso di differenziale negativo tra il parametro α ovvero β e il valore base di tale corrispettivo? Per quali motivi?

Per quanto concerne la previsione prospettata nel DCO oggetto di commento secondo cui, qualora il parametro α ovvero il parametro β fosse inferiore al valore base del corrispettivo CBID, non andrebbe restituito parte di tale differenziale anche ai clienti riforniti nel mercato libero che hanno diritto al predetto servizio, non si concorda con tale ipotesi.

La preoccupazione di trasferire il segnale di prezzo determinatosi nell'ambito delle procedure concorsuali appare infatti non rilevante e non costituisce di certo l'obiettivo principale della riforma che è l'accompagnamento dei clienti residuali al libero mercato.

Infatti, proprio in ragione del carattere temporaneo e residuale del servizio a tutele graduali e comunque in considerazione di una sua estensione prossima anche ai clienti domestici e microimprese, si riterrebbe opportuno mantenere una incentivazione nel passaggio al libero mercato, limitando il più possibile le interferenze tra i due mercati sui prezzi, interferenze in prospettiva consistenti.

Sul punto, si reitera anche la richiesta, proprio in ottica di spinta all'abbandono del regime a tutele graduali (che se pur transitorio avrebbe verosimilmente una durata pluriennale), di limitare l'applicazione del differenziale di prezzo negativo ai soli clienti del libero mercato.

Q13. Si condividono le modalità di gestione nei confronti di CSEA del corrispettivo CPSTG? Per quali motivi?

Si condividono le modalità prospettate.

Q14. Si condividono le modalità di remunerazione degli esercenti la maggior tutela per l'erogazione del servizio a tutele graduali in regime di assegnazione provvisoria? Per quali motivi?

Si condivide, pur ribadendo la necessità di mantenere l'assoluta transitorietà del regime di maggior tutela offerto.

Q15. Si condividono le modalità operative per l'espletamento della perequazione del servizio a tutele graduali? Per quali motivi?

Q16. Si condivide l'estensione al servizio in questione della disciplina di cui all'articolo 31bis del TIV? Per quali motivi?

Si condividono le proposte presentate.

Q17. Si concorda con il termine massimo individuato di trasmissione delle informazioni sul servizio a tutele graduali da parte degli esercenti il servizio? Se no per quali motivi?

Q18. Si concorda con l'orientamento di assoggettare gli esercenti il servizio a tutele gradualistiche all'obbligo di consegnare ai clienti finali la scheda sintetica che verrà definita in esito al documento per la consultazione 564/2019/R/com in fase di proposta di un'offerta di libero mercato? Se no per quali motivi?

Si concorda con quanto prospettato dall'Autorità.

Q19. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre un indicatore di performance dell'utente dei servizi di trasporto e spacciamento nei termini indicati? Per quali motivi?

Si condivide quanto prospettato purché gli indicatori di performance non costituiscano elemento di alterazione dell'equilibrio nel rapporto contrattuale tra cliente e fornitore del servizio. Bisogna in ogni caso far riferimento alle motivazioni oggettive di mancato rispetto delle tempistiche, soprattutto in presenza di contestazioni per evidenti errori degli operatori del trasporto.

Q20. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di non ammettere alla partecipazione gli operatori che in passato hanno subito delle risoluzioni al contratto di spacciamento e/o trasporto? Per quali motivi?

Si concorda con quanto proposto.

Q21. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di innalzare il valore del capitale sociale versato da parte dei partecipanti alle gare a 100.000 euro? Per quali motivi?

Si concorda con gli orientamenti delineati.

Q22. Si condividono i requisiti operativi prospettati dall'Autorità quali condizioni di partecipazione alle gare con riferimento (i) alla facoltà dei partecipanti di essersi avvalsi di una società del gruppo per la sottoscrizione dei contratti di spacciamento e trasporto e (ii) al numero minimo di clienti serviti? Per quali motivi?

Sul punto si faccia riferimento alla risposta allo spunto di consultazione Q4.

Q23. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle garanzie bancarie che devono essere prestare? Se no per quali motivi?

Non si condivide la considerazione di ARERA di non consentire l'accesso a strumenti come il *rating* o la *parent company guarantee*, in considerazione del loro diverso profilo di rischio e quindi della loro minore efficacia in caso di insolvenza rispetto ad altri strumenti quali il deposito cauzionale e la fideiussione bancaria. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporta costi finanziari per gli operatori affidabili.

Se si accettasse un meccanismo di *rating*, questo non dovrebbe comunque essere discriminatorio nei confronti di società di *rating* meno note ma qualificate (es. Cerved ecc.)

Q24. Si concorda con il valore delle garanzie che devono essere prestare rispettivamente (i) ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali e (ii) dell'assegnazione del servizio? Se no per quali motivi?

Come già espresso in risposta al quesito 23, la richiesta di mantenimento di garanzie fideiussorie elevate costituisce un costo ingiustificato per gli operatori e di conseguenza per il sistema.

Si propone, pertanto, di valutare metodi alternativi e anche la possibilità di riassegnare ad altro operatore il servizio in caso di inadempienza da parte di un operatore.

Q25. Vi sono ulteriori aspetti da segnalare con riferimento ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Motivare la risposta.

ASSOGAS ritiene condivisibili le linee guida illustrate dall'Autorità in merito all'impostazione dei requisiti gestionali per accedere alle gare.

Sul fronte dei requisiti economico-finanziari si ritiene opportuno sottolineare l'esigenza che il versamento delle garanzie richieste – sia in termini di capitale immobilizzato che di pagamento delle fidejussioni – non finisca per trasformarsi in una barriera all'ingresso per operatori che comunque riuscirebbero ad assicurare una gestione efficiente del servizio.

Relativamente al tema delle garanzie dovute al TSO e ai DSO, si reputa invece sufficiente che ciascun operatore dimostri di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla regolazione nel corso dell'anno in cui viene presentata l'istanza di partecipazione alle aste.

Q26. Si condivide il set di informazioni che l'Autorità intende mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali? Se no per quali motivi?

Q27. Si ritiene vi siano ulteriori informazioni necessarie alla formulazione dell'offerta economica? Indicare quali e i relativi motivi.

Q28. Si concorda con le tempistiche di messa a disposizione delle informazioni pre-gara? Se no per quali motivi?

Nella prospettiva di minimizzare l'impatto delle asimmetrie informative tra attuali gestori del regime di maggior tutela e nuovi gestori del servizio a tutele crescenti, si condivide l'orientamento dell'Autorità di mettere a disposizione dei partecipanti alle gare informazioni rilevanti ai fini della formulazione dell'offerta economica e della futura erogazione del servizio, concordando con il set informativo e le tempistiche proposte.

Q29. Quale delle due configurazioni 1 e 2 prospettate ai fini dell'identificazione delle aree di assegnazione del servizio si ritiene preferibile? Per quali motivi?

Q30. Si rinvencono elementi di criticità rispetto all'implementazione della configurazione 1 e/o 2? Indicare distintamente per ciascuna configurazione tali elementi

In merito alle configurazioni proposte dall'Autorità, si ritiene maggiormente condivisibile la configurazione 1 in quanto consentirebbe una più efficiente gestione dei clienti aggiudicati, che già oggi sono abituati ad avere un riferimento territoriale. Tale configurazione garantirebbe inoltre efficienza degli operatori che sono già in grado di coprire aree contigue con supporti territoriali.

Tuttavia, in vista delle future procedure concorsuali che coinvolgeranno le microimprese e i clienti domestici e dunque un numero maggiore di punti di prelievo, si ritiene opportuno rivedere la dimensione delle aree territoriali come criterio per la loro configurazione. In particolare, per favorire una maggiore competizione, i lotti di assegnazione dovrebbero avere dimensioni contenute e non dovrebbero superare la soglia di 30.000 punti di riconsegna. Il numero di aree territoriali potrebbe essere ampliato (es 21 regioni) e eventualmente il numero di lotti aggiudicabili aumentato, in modo da consentire una maggior partecipazione e prezzi di aste frutto della corretta valutazione del mercato da parte degli operatori, con segnali di prezzo significativi.

Q31. Si condivide il prospettato meccanismo di asta a doppio turno? Per quali motivi? Nel rispondere indicare eventuali criticità di tale meccanismo.

Q32. Si ritiene utile eseguire un doppio turno anche in presenza di due soli partecipanti al primo turno? Per quali motivi?

Si condivide gli orientamenti dell'Autorità riguardo l'implementazione di un meccanismo di asta a doppio turno.

Q33. Si condivide l'ipotesi di applicare un tetto massimo alle offerte formulate al primo turno? Per quali motivi? Nel rispondere indicare altresì eventuali criticità rispetto alla proposta di non rivelare preventivamente tale tetto.

Si condivide la proposta di applicare un tetto massimo alle offerte ammissibili a partire dal primo turno.

Si fa presente, tuttavia, che la mancata previsione di un prezzo minimo in fase di presentazione delle offerte da parte dei partecipanti alle procedure concorsuali risulta critica, in quanto condizioni di offerta strumentalmente basse nelle gare determinerebbero inevitabili riflessi anche nelle condizioni economiche offerte nel mercato libero.

Un modo per ovviare a questo inconveniente potrebbe essere quello di attribuire un prezzo unico nazionale che non sconti il risultato delle aste.

Q34. Si condivide la proposta di fissare un limite massimo alle aree del centro-nord aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi?

Per quanto riguarda la definizione dei tetti massimi di aree aggiudicabili proposta dall'Autorità, si ritiene che questa non sia adeguata nell'ottica di creare un meccanismo competitivo auspicato. L'esclusione dai suddetti tetti delle aree del sud Italia e delle aree in cui si è presentato un solo operatore, rende infatti la prospettata possibilità per un solo operatore di aggiudicarsi un numero di aree pari al 60% - 65% dei volumi eccessivamente vantaggiosa (tanto più considerando che a tali aree potrebbero potenzialmente aggiungersi proprio quelle del sud Italia e quelle in cui si sia presentato un solo operatore). I limiti sono infatti di per sé insufficienti in considerazione che il 60% delle aree rappresenterebbe, se unito alle aree del sud Italia, la quasi totalità delle aree territoriali assegnabili.

Si ritiene pertanto che il numero massimo di aree assegnabili per operatore non debba superare le due ed il numero di lotti che le comporrebbero il 20% dei POD.

Si riterrebbe inoltre opportuno chiarire le modalità di riassegnazione delle aree/clienti nei casi in cui i predetti limiti massimi siano superati.

Q35. Quale dei due criteri proposti (tra 1 e 2) è preferibile ai fini dell'individuazione del numero massimo di aree aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi?

Si ritiene preferibile il criterio 2 perché offrirebbe esiti delle aste più concorrenziali.

Q36. Si condividono le soluzioni prospettate in caso di aste andate deserte con riferimento a una o più aree? Per quali motivi.

Nel caso di aste andate deserte, si potrebbe valutare un'ulteriore ripartizione dei lotti in modo da riproporre le aste con criteri differenti. Si ritiene comunque opportuno implementare un meccanismo che escluda il ricorso agli esercenti la maggior tutela con un prezzo stabilito dall'Autorità.

Q37. Si condivide l'ipotesi di effettuare uno scambio e/o una cessione di aree assegnate tra gli aggiudicatari delle gare? Per quali motivi.

Si condivide la possibilità di effettuare uno scambio e/o una cessione di aree assegnate tra gli aggiudicatari delle gare.

Q38. Si condivide la durata del periodo di assegnazione? Per quali motivi?

In considerazione del carattere transitorio del servizio offerto e di una maggiore attitudine delle piccole imprese a comprendere le dinamiche di mercato, si propone un periodo di assegnazione pari a due anni con passaggio a libero come da codice di condotta commerciale.

Q39. Si condividono le tempistiche di attuazione prospettate? Per quali motivi?

Si considerano adeguate le tempistiche previste dall'Autorità. Come già sottolineato in risposta al documento per la consultazione 397/2019/R/eel, si ipotizza una tempistica minima di sei mesi complessivi tra l'indizione delle gare e l'attivazione del servizio (tre mesi tra assegnazione e attivazione).

Dichiarandoci a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

 ASSOGAS
**Associazione Nazionale Industriali
Privati Gas e Servizi Energetici**
Il Direttore Generale
Dott. Giampaolo Russo
